



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Spett.le Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
Direzione Mercati
Piazza Cavour 5
20121 Milano

Milano, 25 Novembre 2015

<p>Osservazioni al DCO 514/2015 “Mercato dell’energia elettrica: revisione dei prezzi e delle componenti per la commercializzazione al dettaglio - PCV e RCV”</p>
--

Osservazioni generali

In linea generale riteniamo opportuno sottolineare come il processo di revisione del prezzo PCV, che l’Autorità intende chiudere entro l’anno 2015, sia quanto mai necessario in considerazione anche del fatto che il valore finora applicato (ci riferiamo in particolare ai clienti domestici), oltre a non comprendere pienamente i costi sostenuti dagli operatori di libero mercato, non considera l’aumento consistente del fenomeno della morosità registrato nel corso degli ultimi anni nel mercato energetico. Ciò premesso, reputiamo opportuno che, nella valorizzazione del PCV a decorrere dal 1° Gennaio 2016, si consideri anche la *lag finanziario* con cui i costi sostenuti negli anni passati saranno riconosciuti agli esercenti la vendita di energia elettrica.

Come già evidenziato nella recente risposta al previo Documento per la Consultazione 449/2015/R/gas, riteniamo inoltre necessario considerare, anche in fase di valorizzazione del prezzo PCV, il peso di possibili oneri regolatori derivanti dagli esiti delle consultazioni 388/2015/R/com (“Orientamenti finali per la definizione di misure ulteriori destinate ai clienti titolari di bonus sociale elettrico e/o gas”), 405/2015/R/com (“Fatturazione nel mercato retail – Modalità di fatturazione per le fatture di periodo e per le fatture di chiusura”) e 411/2015/R/com (“Contenuto minimo delle risposte motivate ai reclami in tema di fatturazione anomala”).

L’eventuale introduzione delle misure proposte nelle consultazioni citate potrebbe infatti comportare notevoli costi di natura operativo/gestionale, economica e finanziaria, che dovrebbero essere opportunamente considerati (con tutti i caratteri di prudenza necessari) già nella presente valorizzazione del prezzo PCV. Diversamente, si correrebbe il rischio di vedere valorizzati detti oneri solo a distanza di anni dal periodo in cui essi sarebbero effettivamente sostenuti, con ovvi impatti finanziari per gli operatori, cosa che, considerando l’entità del “picco” regolatorio che andrebbe a prodursi, non sarebbe chiaramente sostenibile.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Inoltre il 2016 sarà anno di costi addizionali per gli operatori della vendita per via dell'implementazione di riforme come quella tariffaria, canone RAI in bolletta, etc, e servirà quindi un ulteriore adeguamento in tal senso.

Pertanto apprezziamo l'aumento della PCV, ma riteniamo che non sia del tutto sufficiente a coprire costi di commercializzazione dei venditori.

Alla luce di quanto detto, riteniamo dunque opportuno che, per quanto concerne i livelli di prezzo, siano incrementati i valori del PCV (in €/POD/anno) proposti alle tabelle 5 e 6 del DCO (pag. 26) prendendo in considerazione gli argomenti sopra delineati.

Osservazioni puntuali

Q1. Si condivide la metodologia utilizzata e il livello di unpaid ratio definito a copertura degli oneri per morosità?

Non condividiamo completamente la metodologia di calcolo utilizzata dall'Autorità: riteniamo, infatti, che sarebbe opportuno considerare oltre ai costi variabili della morosità, anche i costi fissi di struttura necessari alla gestione dei casi di morosità, al fine di consentire un adeguato riconoscimento, tramite la componente PCV, dell'intero ammontare degli oneri e dei costi sostenuti dai venditori.

Inoltre non comprendiamo le ragioni per cui siano state usate metodologie diverse per decidere gli operatori da escludere dal campione nel calcolo dell'*unpaid ratio* regionale e quello per diverse categorie di clienti (cessati e non).

Riteniamo, infatti, più corretto eliminare per entrambe le categorie le code del campione, come fatto nel calcolo del dato di *unpaid ratio* per regione, piuttosto che sostituire i valori elevati con valori medi per evitare una distorsione del dato nazionale.

Non ravvisiamo motivi per cui la quota parte di PCV legata alla morosità sia in €/cliente/anno, modificando la precedente formulazione in €/POD/anno. Riteniamo quindi necessario non modificare tale aspetto in quanto la morosità è sempre legata al POD e non al cliente (vedi Cmor).

Q2. Alla luce degli ulteriori elementi riportati nella tabella 3, si ritiene percorribile l'ipotesi di differenziare territorialmente il riconoscimento della morosità?

Non condividiamo l'ipotesi di differenziazione territoriale per il riconoscimento della morosità e del relativo importo della PCV. Preferiamo il mantenimento di un univoco valore nazionale per diversi motivi:

- Così come indicato analogamente per la QVD, riteniamo che tale soluzione di differenziazione della PCV possa andare a detrimento della concorrenza tra operatori e



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

della semplificazione/capacitazione lato cliente finale della propria spesa di energia elettrica.

- Non ci sembra corretto discriminare i clienti in base alla territorialità. Ci sembra più corretta, invece, una generale socializzazione uguale per tutto il territorio nazionale degli oneri derivanti dalla presenza di cattivi pagatori in modo tale da non penalizzare eccessivamente i buoni pagatori che si trovino a vivere in zone con alti *unpaid ratio*.
- La divisione territoriale così come descritta (Centro Nord e centro Sud) richiederebbe agli operatori significative modifiche dei loro sistemi, non rispecchiando nessun criterio di suddivisione già utilizzato per altri interventi.
- Tale suddivisione territoriale, nell'ottica di una rapida eliminazione del regime di tutela di prezzo, che secondo la versione del DdL Concorrenza attualmente in discussione in sede Parlamentare potrebbe avere luogo entro il 1° Gennaio 2018, sarebbe una misura transitoria di breve durata che però richiederebbe ingenti interventi ai sistemi degli operatori.

Q3. Quali criticità si rilevano dal punto di vista dei venditori e dei clienti finali rispetto a tale proposta?

Inoltre, come illustrato nella risposta allo spunto precedente:

- lato venditori: riteniamo che tale modifica implichi significativi interventi ai sistemi degli operatori per implementare un sistema che sarebbe potenzialmente temporaneo;
- lato consumatori: la proposta graverebbe eccessivamente su quei consumatori buoni pagatori che avessero la sfortuna di risiedere in un ambito caratterizzato da un *unpaid ratio* più elevato.

Q4. Si condivide la modalità di definizione del CIN secondo una metodologia di quantificazione parametrica dell'ammontare riconosciuto?

Condividiamo la modalità di definizione del CIN basata su una metodologia parametrica.

Q5. Si condivide la stima dell'esposizione media indicata? Giustificare eventuali proposte alternative.

Riteniamo che il documento di consultazione non fornisca sufficienti elementi sul calcolo dell'esposizione media per poter dare un giudizio sulla sua adeguatezza. In particolare, non è chiaro come vengano inseriti nella formula di calcolo i casi di ritardato o mancato pagamento dei clienti finali, che giustamente AEEGSI ha tenuto in considerazione.

Q6. Si ritiene che debbano essere tenute in considerazione altre voci di costo ai fini della determinazione del CIN?



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Q7. Si condivide l'utilizzo del WACC ai fini della determinazione della remunerazione del CIN?

Condividiamo l'utilizzo del WACC ai fini della determinazione della remunerazione del CIN. Segnaliamo tuttavia che l'eventuale aggiornamento del WACC a seguito del procedimento di consultazione attualmente aperto per la revisione del suo valore per le attività regolate, dovrà tenere in considerazione le peculiarità e i rischi caratteristici dell'attività di vendita, che sono diversi da quelli delle attività regolate.

Q8. Si condivide il riconoscimento operato in relazione agli oneri connessi all'IRAP?

Q9. Si condivide la metodologia utilizzata e il livello di unpaid ratio definito a copertura degli oneri per morosità?

Q10. Si condivide la metodologia utilizzata per il riconoscimento dei costi operativi?

Q11. Si ritengono correttamente identificate la modalità di determinazione della remunerazione del CIN per gli esercenti la maggior tutela? Se no, quali elementi di differenziazione rispetto ai venditori del mercato libero dovrebbero essere considerati?

Q12. Si condivide l'orientamento dell'Autorità relativo alle modalità di attribuzione dei costi tra i clienti domestici e altri clienti?

Condividiamo l'orientamento dell'Autorità relativo alle modalità di attribuzione dei costi tra i clienti domestici e altri clienti. Tuttavia, in merito a quanto illustrato al punto 4.7 del DCO per i clienti appartenenti alla tipologia BT altri usi, riteniamo opportuno segnalare che auspichiamo che l'ulteriore modifica del PCV faccia sì che questo si configuri come un prezzo di "ultima istanza" che stimoli i clienti ancora in tutela ad aderire a un'offerta sul mercato libero (questione che, in un secondo momento, si ritiene dovrà interessare anche i clienti domestici), in vista dei possibili sviluppi della "Tutela 2.0".

Q13. Si condividono i livelli proposti? Quale opzione si ritiene preferibile rispetto alla differenziazione del prezzo PCV per zone geografiche?

Appreziamo la revisione proposta dall'Autorità che porta la componente PCV, dopo anni di mancato adeguamento, ad avvicinarsi alla copertura dei costi effettivamente sostenuti dalle società di vendita per l'attività di commercializzazione. Tuttavia, riteniamo che ancora i livelli fissati non siano sufficienti a garantire piena copertura dei costi e men che meno ad ottenere una remunerazione dell'attività. Pertanto riteniamo opportuno un ulteriore innalzamento dei valori proposti, anche in considerazione dei costi crescenti che le società di vendita si troveranno a sostenere nel corso del 2016 per assicurare piena compliance con nuove disposizioni normativo-regolatorie.

Per quanto riguarda la differenziazione per zone geografiche esprimiamo, come fatto nella risposta allo spunto Q2, preferenza per un valore unico nazionale di PCV.

Q14. Si condividono le modalità di aggiornamento del prezzo PCV?



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Concordiamo con la scelta di aggiornare i livelli di PCV annualmente.

Con riferimento all'aggiornamento a seguito della riforma del WACC per le attività regolate, ribadendo quanto illustrato allo spunto Q7, si dovranno tenere in considerazione le peculiarità e i rischi caratteristici dell'attività di vendita, che sono diversi da quelli delle attività regolate.

Per quanto riguarda la specifica proposta relativa ai clienti BT Altri Usi alto consumanti non concordiamo con la proposta di articolare la componente PCV in quota fissa e variabile, in quanto, come evidenziato anche dai dati raccolti nel corso dell'indagine dell'AEEGSI, la maggior parte dei costi degli operatori sono fissi. Qualora l'Autorità intendesse comunque procedere in questa direzione, la quota variabile dovrebbe essere sommata alla quota fissa già determinata per tutti i consumatori non domestici e non andare a decurtarla. Inoltre, dovranno essere considerate opportune tempistiche di adeguamento dei sistemi informativi per gli operatori.

Q15. Si condivide l'orientamento dell'Autorità relativo alla differenziazione delle componenti RCV in ragione delle caratteristiche dimensionali dell'esercente la maggior tutela?

Non comprendiamo completamente come sia stato calcolato il valore della componente RCV_{sm}, soprattutto al Centro Sud, che sembra avvicinarsi eccessivamente ai corrispondenti valori fissati per la PCV.

Q16. Si condividono le modalità di aggiornamento delle componenti a remunerazione degli esercenti la maggior tutela?

Non riteniamo opportuno che l'aggiornamento annuale della componente RCV preveda la copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per adeguarsi alle misure di debranding. Tale adeguamento, infatti, rappresenta un obbligo per gli operatori interessati dalla Delibera 296/2015 e pertanto non riteniamo opportuno prevedere il pieno riconoscimento dei costi sostenuti. Sottolineiamo, inoltre, che non è previsto che ai venditori del mercato libero vengano analogamente rimborsati i diversi costi nel tempo sostenuti per l'adeguamento agli obblighi normativi/regolatori.

17. Si condivide l'orientamento volto a confermare il meccanismo di compensazione di cui al punto 5.7?

Non comprendiamo pienamente l'orientamento volto a confermare il meccanismo di compensazione per gli esercenti della maggior tutela minori aventi *unpaid ratio* più alti rispetto a quello utilizzato per il calcolo della PCV, pur comprendendo che possano esserci differenze di costi tra l'operatore di maggiori dimensioni (che può godere di economie di scala) e gli altri operatori. Infatti, tale meccanismo porterebbe a scaricare sull'intero sistema (e in ultima istanza sui consumatori finali) i costi dovuti a sistemi di recupero crediti potenzialmente inefficienti e/o



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

inefficaci. Peraltro, con riferimento alla componente PCV e quindi per gli operatori del mercato libero non sono previste analoghe modalità di compensazione che tengano conto della presenza o meno di economie di scala legate alla dimensione raggiunta dalla customer base.

Q18. Si condivide l'implementazione del meccanismo transitorio relativo all'anno 2015?

Q19. In particolare si condividono le condizioni di cui al 5.13 per la partecipazione al meccanismo?

Q20. Si condividono i criteri per la quantificazione dell'ammontare di compensazione?

Q21. Si condividono le modalità e le tempistiche operative per l'espletamento dei meccanismi di compensazione da parte della Cassa?

Come illustrato in risposta allo spunto precedente, non riteniamo corretta l'esistenza di meccanismi di compensazione e tanto meno una loro estensione a garantire la copertura anche dei costi operativi diversi dalla morosità.

Q22. Si condivide l'implementazione dei meccanismi relativi all'evoluzione del servizio di maggior tutela?

Avanziamo perplessità sul meccanismo perequativo, rivolto agli esercenti la maggior tutela, a garanzia del potenziale rischio di mancata copertura dei costi fissi per l'uscita dei clienti finali.

Q23. In particolare si condividono le condizioni di cui al 5.18 per la partecipazione al meccanismo?

Q24. Si condividono i criteri per la quantificazione dell'ammontare di compensazione di cui al punto 5.19 e i parametri individuati al punto 5.20? In particolare quale si ritiene dovrebbe essere il tasso UAEEGSI da prendere in considerazione?

Q25. Si condividono le modalità e le tempistiche operative per l'espletamento del meccanismo di compensazione da parte della Cassa?

In linea con quanto detto in precedenza, non condividiamo la previsione di un meccanismo di compensazione relativo all'evoluzione del servizio di maggior tutela a favore di tutti gli attuali esercenti della tutela. Tali operatori non hanno sostenuto costi di acquisizione dei clienti che attualmente forniscono, in quanto "ereditati" in virtù della propria integrazione con la società di distribuzione territorialmente rilevante. Pertanto non comprendiamo la ragione per la quale dovrebbero essere compensati per la loro perdita, evoluzione naturale del libero mercato.

Restando comunque come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento nonché futura occasione di confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.


Paolo Ghislandi